

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1 - Oggetto

SEZIONE I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - NORME GENERALI

Art. 2 - Individuazione

Art. 3 - Determinazione aliquote e tariffe

Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Art. 5 - Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie

Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione

Art. 7 - Modalità di pagamento

Art. 8 - Attività di riscontro pagamento

Art. 9 - Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

Art. 10 - Rapporti con il contribuente

Art. 11 - Diritto di interpello

Art. 12 - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 13 - Autotutela

Art. 14 - Vertenze tributarie - Conciliazione giudiziale

Art. 15 - Dilazioni di pagamento

Art. 16 - Sanzioni, rimborsi, tassi di interesse e compensazioni

Art. 17 - Forme di riscossione coattiva

Art. 18 - Procedure

Art. 19 - Importi minimi

Art. 20 - Affidatari di servizi tributari

Art. 21 - Vigenza

Art. 22 - Formalità

SEZIONE II - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 - Oggetto

Art. 24 - Classificazione del comune

Art. 25 - Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 26 - Disciplina Generale

Art. 27 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Art. 28 - Obbligo della dichiarazione

Art. 29 - Casi di omessa dichiarazione

Art. 30 - Obblighi del titolare dell'obbligazione

Art. 31 - Divieti generici

Art. 32 - Limitazioni alla pubblicità fonica

Art. 33 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

Art. 34 - Presupposto dell'imposta

Art. 35 - Soggetto passivo dell'imposta

Art. 36 - Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 37 - Pagamento dell'imposta

Art. 38 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

Art. 39 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

Art. 40 - Tariffe

Art. 41 - Riduzioni dell'imposta

Art. 42 - Esenzioni dall'imposta

Art. 43 - Imposta non dovuta

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 44 - Servizio obbligatorio

Art. 45 - Istituzione del servizio

Art. 46 - Modalità per le pubbliche affissioni

Art. 47 - Consegna del materiale da affiggere

Art. 48 - Annullamento della commissione

Art. 49 - Tariffe

Art. 50 - Riduzione del diritto

Art. 51 - Esenzioni dal diritto

Art. 52 - Pagamento del diritto - recupero somme

CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 53 - Criteri generali

Art. 54 - Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

Art. 55 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

Art. 56 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 57 - Ripartizione della superficie e degli impianti

Art. 58 - Spazi privati per le affissioni dirette

Art. 59 - Autorizzazione per le affissioni dirette

SEZIONE III - TOSAP

Art. 60 - Oggetto della presente sezione

Art. 61 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

Art. 62 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

Art. 63 - Denuncia occupazioni permanenti

Art. 64 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 65 - Concessione e/o autorizzazione

Art. 66 - Occupazioni d'urgenza

Art. 67 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

Art. 68 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

Art. 69 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

Art. 70 - Sospensione delle concessioni

Art. 71 - Obblighi del concessionario

Art. 72 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Art. 73 - Costruzione gallerie sotterranee

Art. 74 - Classificazione del Comune

Art. 75 - Oggetto della tassa

Art. 76 - Classificazione delle strade, piazze od altre aree pubbliche

Art. 77 - Tariffe

Art. 78 - Soggetti passivi

Art. 79 - Durata dell'occupazione

Art. 80 - Criterio di applicazione della tassa

- Art. 81 - Misura dello spazio occupato
- Art. 82 - Passi carrabili
- Art. 83 - Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 84 - Distributori di carburanti.
- Art. 85 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 86 - Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 87 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari
- Art. 88 - Maggiorazioni
- Art. 89 - Riduzioni della tassa permanente
- Art. 90 - Passi carrabili – Affrancazione della tassa
- Art. 91 - Riduzione tassa temporanea
- Art. 92 - Esenzione della tassa
- Art. 93 - Esclusione dalla tassa
- Art. 94 - Riscossione della tassa

SEZIONE IV - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

- Art. 95 - Oggetto
- Art. 96 - Terreni considerati non fabbricabili
- Art. 97 - Immobili dello Stato e degli enti pubblici
- Art. 98 - Immobili degli enti non commerciali
- Art. 99 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito
- Art. 100 - Aree divenute inedificabili - Rimborso dell'imposta
- Art. 101 - Determinazione valori venali delle aree fabbricabili
- Art. 102 - Versamenti dei contitolari
- Art. 103 - Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
- Art. 104 - Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 105 - Dichiarazioni
- Art. 106 - Rimborsi
- Art. 107 - Sanzioni ed interessi
- Art. 108 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

SEZIONE V - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Art. 109 - Oggetto
- Art. 110 - Zone di applicazione della tassa
- Art. 111 - Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa
- Art. 112 - Esclusioni
- Art. 113 - Ulteriori casi di intassabilità
- Art. 114 - Parti comuni dell'edificio
- Art. 115 - Locali in multiproprietà
- Art. 116 - Locali tassabili
- Art. 117 - Aree tassabili
- Art. 118 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali
- Art. 119 - Locali ed aree non utilizzati
- Art. 120 - Obbligazione tributaria
- Art. 121 - Commisurazione della tassa
- Art. 122 - Esenzioni e riduzioni e maggiorazioni
- Art. 123 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Art. 124 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

Art. 125 - Gettito del tributo

Art. 126 - Tariffazione

Art. 127 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

Art. 128 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 129 - Denunce

Art. 130 - Denuncia di variazione

Art. 131 - Accertamento d'ufficio

Art. 132 - Modalità di rimborsi

Art. 133 - Controlli

Art. 134 - Collegamenti ufficio tributi ed altri uffici

Art. 135 - Definizioni

Art. 136 - Modalità di determinazione dei coefficienti

Art. 137 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

Art. 138 - Quantificazione delle tariffe

SEZIONE VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 139 - Oggetto

Art. 140 - Cause di non punibilità

Art. 141 - La condotta dell'agente

Art. 142 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione

Art. 143 - La personalità del soggetto

Art. 144 - Misura delle sanzioni

Art. 145 - Riduzione della sanzione sproporzionata

Art. 146 - Ravvedimento

Art. 147 - Incremento della sanzione

SEZIONE VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 148 - Principi generali

Art. 149 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 150 - Competenza

Art. 151 - Avvio del procedimento

Art. 152 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art. 153 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 154 - Atto di accertamento con adesione

Art. 155 - Esito negativo del contraddittorio

Art. 156 - Perfezionamento della definizione

Art. 157 - Effetti della definizione

Art. 158 - Riduzione della sanzione

SEZIONE VIII – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 159 – Oggetto e finalità

Art. 160 – Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1 Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Esso è suddiviso in sezioni.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

SEZIONE I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - NORME GENERALI

Art. 2 Individuazione

1. Le entrate tributarie comunali sono disciplinate nelle seguenti sezioni:

- entrate tributarie comunali - norme generali - SEZIONE I -
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni – SEZIONE II -
- tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - SEZIONE III -
- imposta comunale sugli immobili – SEZIONE IV -
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – SEZIONE V –
- determinazione delle sanzioni tributarie – SEZIONE VI –
- accertamento con adesione – SEZIONE VII –
- addizionale comunale all'IRPEF – SEZIONE VIII

Art. 3 Determinazione aliquote e tariffe

1. Le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

2. Le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato nel comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

3. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma 1, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale nel rispetto della normativa.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore del presente regolamento o delle deliberazioni di cui all'art. 3 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono

applicabili soltanto previa modifica del regolamento o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

Art. 5 Facilitazioni concesse alla chiusura al traffico di zone viarie

1. Quando la realizzazione di opere pubbliche impone la chiusura al traffico di alcune vie o/e piazze per una durata superiore ai sei mesi, il Consiglio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, delibera agevolazioni sui tributi comunali a favore degli esercizi commerciali e artigianali situati all'interno della zona viaria preclusa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono prevedere anche il dimezzamento delle imposte e tasse dovute su base annua con adeguamento della riduzione all'effettivo periodo di ulteriore preclusione sino a giungere alla totale esenzione quando la chiusura supera i dodici mesi.

Art. 6 Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili compete al funzionario responsabile del tributo.

2. Il funzionario responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 7 Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria. In conformità con le vigenti disposizioni legislative l'Ufficio Tributi affianca alle modalità di pagamento del periodo precedente anche nuove forme di pagamento volte a facilitare l'adempimento tributario dei contribuenti.

2. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 8 Attività di riscontro

1. Il funzionario responsabile dei tributi gestiti direttamente dall'Ente provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento a terzi, in tutto o in parte, in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446.

3. Le attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata possono essere affidate a terzi con convenzione, su proposta motivata del funzionario responsabile.

Art. 9 Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato decreto 507 deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 10 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della

richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 11 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Art. 12 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. Gli atti di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 13 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso di cui riscontri l'illegittimità.

2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni ovvero per esibizione di prova del pagamento regolarmente effettuato.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 14 Vertenze tributarie - Conciliazione giudiziale

1. Il funzionario responsabile del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione delle vertenze previa delega del Sindaco.

2. Egli può, previo conforme parere del legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, quando il valore della vertenza non superi i 50.000,00 euro, salvo darne contemporanea ed obbligatoria comunicazione al Sindaco.

3. Qualora il valore della conciliazione giudiziale superi i 50.000,00 euro, o se inferiore quando il funzionario responsabile del tributo non ritenga motivatamente di condividere il parere legale, il potere di conciliare appartiene al Sindaco con deliberazione di convalida della Giunta su proposta del Dirigente, previo parere legale.

Art. 15 Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a 300,00 euro;
- durata massima: diciotto mesi;

- applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a 50,00 euro.

5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a 10.000,00 euro, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fidejussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente ritenuta idonea.

Art. 16 - Sanzioni, rimborsi, e tassi di interesse e compensazioni

1. Per la determinazioni delle sanzioni, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalle leggi si applicano le norme della sezione VI del presente regolamento "determinazione delle sanzioni tributarie".

2. I rimborsi vengono effettuati con provvedimento del responsabile del tributo entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza nel rispetto delle modalità fissate dalla legge e delle eventuali norme particolari previste nelle sezioni relative ai singoli tributi del presente regolamento.

3. Il tasso di interesse da calcolare sui rimborsi decorre dalla data versamento.

4. Il tasso di interesse sugli avvisi di accertamento, sui rimborsi, sulle dilazioni di pagamento e sul ravvedimento operoso è pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

5. Le somme a debito e le somme a credito dovute al Comune a titolo di tributi locali possono essere compensate, previo provvedimento del funzionario responsabile dei tributi. Con periodicità almeno semestrale sarà cura degli uffici competenti provvedere alle necessarie regolarizzazioni contabili.

Art. 17 Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639 e/o con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 18 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 8.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica agli atti medesimi.

Art. 19 Importi minimi

1. Non vengono emessi accertamenti di imposta o di tassa qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori non sia superiore all'importo di 17,00 euro complessive.¹

1.bis Non sono effettuati rimborsi qualora il rimborso da effettuare compresi gli interessi non sia superiore all'importo di 10,00 euro complessive.²

2. Non è dovuto il versamento per l'imposta comunale sugli immobili nel caso in cui esso sia inferiore all'importo di 10,00 euro. Ai fini del presente comma l'importo di 10,00 euro viene calcolato sulla base di un unico versamento a saldo e senza l'eventuale suddivisione fra più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile.

3. Non è dovuto il versamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nel caso in cui la cartella di pagamento sia inferiore all'importo di 10,00 euro.

4. Non è dovuto il versamento per l'imposta di pubblicità e per la TOSAP nel caso in cui lo stesso sia inferiore all'importo di 10,00 euro. Ai fini del presente comma sono esclusi dall'esenzione i versamenti inferiori a 10,00 euro se essi derivano da un'imposizione di carattere temporaneo o da una suddivisione del tributo fra più soggetti passivi per il medesimo cespite impositivo.

Art. 20 Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari dell'accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 21 Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Alla stessa data cessano di efficacia tutti i regolamenti riguardanti i tributi comunali, precedentemente approvati

Art. 22 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
– è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa diretti anche alle emittenti locali;

¹ Questo comma è stato inserito con delibera di consiglio comunale n. 13 del 31.3.2008 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008. Il comma precedentemente in vigore riportava il seguente testo: *“Nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 legge 289/2002 non vengono emessi accertamenti di imposta o di tassa e non sono effettuati rimborsi qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, o il rimborso da effettuare compresi gli interessi non sia superiore all'importo di 17,00 euro complessive.”*

² Questo comma è stato inserito con delibera di consiglio comunale n. 13 del 31.3.2008 ed entra in vigore dal 1° gennaio 2008.

– è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante raccomandata a.r, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.

SEZIONE II - IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 23 - Oggetto

1. Le norme della presente sezione disciplinano l'applicazione nel Comune di Cortona dell'imposta di pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Cap. I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 24 - Classificazione del comune

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia il Comune di Cortona rientra nella IV classe impositiva avendo una popolazione, accertata al 31.12.2006 di n. 22.592.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio del comune sono suddivise in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione pari al 30% della tariffa normale. Le località rientranti nella categoria speciale sono elencate nell'allegato accluso al presente regolamento.

Art. 25 – Gestione dell'imposta e del servizio affissioni

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere affidata ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs.446/97 nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.

2. Nell'espletamento del servizio, il concessionario subentra al comune in tutti i suoi diritti, privilegi ed obblighi. In sede di riscossione coattiva il concessionario può fare ricorso alle forme di riscossione coattiva previste dalle normative vigenti e si assume ogni onere in relazione alla procedura esecutiva, anche dopo la cessazione della concessione, fino al recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la presentazione della cauzione prevista nel contratto.

3. E' fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza della concessione, salvo che per il coattivo di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il concessionario cessato ha in ogni caso il diritto di percepire successivamente alla scadenza contrattuale e con liquidazione trimestrale da parte del Comune le somme costituite da imposte, sanzioni ed interessi eventualmente introitati dal comune o da terzo subentrante nella gestione, in sede di riscossione coattiva, o in quanto versate dagli utenti in conseguenza all'attività di accertamento svolta dal concessionario nel periodo di gestione.

5. Il concessionario cessato resta comunque obbligato a prestare assistenza al comune anche dopo la scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e tasse accertate durante il periodo di propria gestione e in ogni stato e grado di giudizio.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 26 - Disciplina Generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dalla legge.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/1993, a seconda della loro natura.

Art. 27 - Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni di mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento.

Art. 28 - Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.

2. Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13, punti 1 e 2, e 15, punti 1, 2 e 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo

del soggetto pubblicizzato. L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo. L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale. Per le forme pubblicitarie di cui all'art. 15, punti 4 e 5 la richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata con almeno 5 giorni di anticipo e si intende accettata, qualora, prima della effettuazione della pubblicità non intervenga alcun parere negativo.

3. Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente art. 6 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.

4. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 29 - Casi di omessa dichiarazione

1 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai successivi punti di questo comma la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata:

- all'art. 12 decreto lgs 507/93 = effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- all'art. 13 decreto lgs 507/93 = effettuata con veicoli;
- all'art. 14, commi 1, 2 e 3 decreto lgs 507/93 = effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai successivi punti di questo comma la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento:

- all'art. 14, comma 4, decreto lgs 507/93 = realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
- all'art. 15 decreto lgs 507/93: comma 1 = effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze; comma 2 = effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; comma 3 = effettuata con palloni frenati e simili; comma 4 = effettuata mediante distribuzione, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; comma 5 = effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Art. 30 - Obblighi del titolare dell'obbligazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 31 - Divieti generici

1. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nei quali sono inseriti.

2. Nelle località di cui al primo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

3. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- b) gli artt. dal 47 al 56 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

4. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23, comma 2, del Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285.
- b) L'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone

predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione.

Art. 32 - Limitazioni alla pubblicità fonica

1. La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.

2. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici a distanza minore di 200 metri da case di cura e di riposo e, per le scuole pubbliche ed edifici di culto, durante l'orario di lezione o di cerimonia.

3. L'intensità della voce e dei suoni ammessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

Art. 33 - Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni

1. La pubblicità mediante distribuzioni, escluso con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario è consentita solo a domicilio e all'interno di locali pubblici.

Art. 34 - Presupposto dell'imposta

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 35 - Soggetto passivo dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 36 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposte per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Qualora la pubblicità di cui all'art. 12 (pubblicità ordinaria) e all'art. 13 (pubblicità effettuata con veicoli) del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 37 - Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.500,00 euro.

Art. 38 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni, appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 39 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o il concessionario, entro il termine previsto dalle normative vigenti, procede a rettifica o accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Art. 40 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7, 16 e 17 del richiamato Decreto Legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il termine fissato dalla normativa vigente e qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 41 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 42 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina di ingresso.
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programma.
- d) la pubblicità escluso le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs.15.11.1993, n. 507.
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali.
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) la pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi in occasione di manifestazioni sportive di carattere dilettantistico.

Art. 43 - Imposta non dovuta

1. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 44 - Servizio obbligatorio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 45 - Istituzione del servizio

1. È istituito il servizio per le pubbliche affissioni a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionale e sociale o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari seguenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 46 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissioni.

5. Nei casi in cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro sessanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 47 - Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.

2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi per un periodo di almeno tre mesi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.

3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili e che fiscali, vigenti in materia.

Art. 48 - Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 46 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 46.

3. L'annullamento della richiesta di affissione, prevista dal comma 6 del precedente articolo 46 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

Art. 49 - Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, con le maggiorazioni previste dall'art. 19 del D. Lgs. sopra richiamato, e le riduzioni e le esenzioni di cui ai seguenti artt. 50 e 51 del presente Regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio delle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Art. 50 - Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 51;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 51 - Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 52 - Pagamento del diritto - recupero somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D. Lgs. n. 507/93.

3. E' consentito il pagamento diretto delle somme dovute per diritti sulle pubbliche affissioni per ordinativi di carattere non commerciale, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

CAPO IV - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 53 - Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla giunta comunale.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

5. Il piano di cui al precedente comma dovrà, in ogni caso, contenere:

- a) il censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo;
- c) le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale;
- d) sono escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 31 del presente regolamento.

Art. 54 - Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il piano generale di cui all'articolo precedente dovrà prevedere le seguenti tipologie degli impianti determinandone anche la quantità:

- a) impianti su fabbricati appartenenti o dati in godimento al Comune;
- b) impianti su altri beni appartenenti o dati in godimento al Comune;
- c) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- d) impianti a margine delle strade.

Art. 55 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto, con esclusione di quanto previsto all'art. 28, comma 2 del presente regolamento.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione, sia per la pubblicità ordinaria, limitatamente alla installazione degli impianti, che per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni in luoghi pubblici, superiori a 30 giorni, sarà rilasciata dal Dirigente competente sentita la Commissione Edilizia.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti dall'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

Art. 56 - Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari, costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 20 per ogni mille abitanti.

3. La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 57 - Ripartizione della superficie e degli impianti

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica.....15%

b) alle affissioni di natura commerciale.....75%

c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.....10%

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 58 - Spazi privati per le affissioni dirette

1. Per la realizzazione di impianti privati le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 59 - Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:

- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- b) relazione delle caratteristiche dell'impianto;
- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal dirigente competente.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di un mese.

SEZIONE III - TOSAP

Art. 60 - Oggetto della presente sezione

1. La presente sezione del regolamento delle entrate tributarie disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Cortona secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 61 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal regolamento.

Art. 62 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale.

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 63 Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Art. 64 Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un ora in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 65 Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione o le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti, ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 66 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal vigente codice della strada.

Art. 67 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 68 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 69 Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 70 Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente e definitivo.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta, né potrà richiedere indennizzi.

Art. 71 Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione, di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 72 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 73 Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 74 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs. 507/93.

Art. 75 Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del Comune sono soggette all'imposizione della tassa.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 76 Classificazione delle strade, piazze od altre aree pubbliche

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D. Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune è suddiviso ai fini dell'applicazione della tassa in 4 categorie.

2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle 4 categorie, sul quale è stata sentita la Commissione Edilizia, è riportato nell'apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale, che assieme al presente regolamento costituirà necessario riferimento per la determinazione ed applicazione delle tariffe.

Art. 77 - Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dall'organo competente del Comune entro la data di scadenza fissata dalle disposizioni legislative in vigore.

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47, 48 del D. Lgs n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 90 per cento
- terza categoria 80 per cento
- quarta categoria 75 per cento.

Art. 78 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D. Lgs. 507/93, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 79 Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1 del D. Lgs 507/93, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 80 Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

2. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 2 4 categorie di cui all'art. 76 della presente sezione di regolamento ed all'elenco di classificazione.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

4. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 81 - Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Per le occupazioni soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 82 Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale

Art. 83 Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D. Lgs 507/93 per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 84 Distributori di carburanti

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D. Lgs 507/93, la tassa stabilita per i distributori di carburante per la tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 44 del D. Lgs 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori applicando una riduzione del 30%.

Art. 85 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 86 Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs 507/93, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica sulla base delle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 7,00 alle ore 20,00
 - dalle ore 20,00 alle ore 7,00
3. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5 del D. Lgs 507/93, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria nell'ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla legge.

Art. 87 Occupazione sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1 e 47, comma 1 del D. Lgs 507/93, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 88 Maggiorazioni

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento.

Art. 89 Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in misura del 10 per cento.
 - Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e sino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
 - La tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 mq. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
 - Per gli accessi carrabili o pedonabili, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo art. 34 comma 2 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione --Comunale, e previo rilascio di

apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata nell'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

- Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, sulla base di elementi di carattere oggettivo, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 20 per cento.

- Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.

Art. 90 Passi carrabili – Affrancazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11 del D. Lgs 507/93, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 91 Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs 507/93:

- comma 1 – Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40 per cento.

- comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;

- comma 3 – Per le occupazioni con tende o simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

- comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici servizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 del D. Lgs 507/93 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

- comma 7 – Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

- comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

- comma 6 – la tariffa per occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune è ridotta del 30 per cento;

- comma 6 bis – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento;

- le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in misura del 10 per cento.

Art. 92 Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs 507/93:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

3. Sono esenti dal pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico le aree destinate a parcheggio a pagamento, detto esonero ha effetto retroattivo fin dall'anno 1993.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa i "passi agricoli", secondo la seguente definizione: "Per passi agricoli devono intendersi gli accessi ai fondi ed alle aree utilizzati esclusivamente per attività agricole ancorché sulle stesse insistano i requisiti e le caratteristiche per il riconoscimento della "ruralità", ovvero anche i fabbricati strumentali all'attività agricola (per protezione piante, conservazione di prodotti agricoli, custodia delle macchine per attrezzi e delle scorte, ecc.), quali risultano indicati nella normativa

vigente in materia, di recente aggiornata ed integrata dal regolamento approvato con DPR 23.03.1998, n. 139.

5. Non sono viceversa considerati passi agricoli, e quindi sono soggetti alla tassa, gli accessi ad immobili su cui insistono fabbricati aventi destinazione abitativa non rurale. La tassa viene applicata anche quando l'accesso serve fabbricati aventi insieme destinazione agricola e abitativa non rurale. La tassa viene applicata anche quando l'accesso serve fabbricati aventi insieme destinazione agricola e abitativa non rurale indipendentemente dalla loro ampiezza.

Art. 93 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 94 Riscossione della tassa

1. Per le occupazioni permanenti la tassa va corrisposta mediante versamento al Comune (o al Concessionario), da effettuarsi su apposito modulo, entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. Per gli anni successivi al primo, la tassa va corrisposta mediante versamento con l'apposito modulo di cui al comma precedente entro il mese di aprile semprechè non si verifichino variazioni nella consistenza dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta mediante versamento con apposito modulo, entro il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni temporanee non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa va effettuata, senza compilazione del modulo, mediante versamento diretto.

SEZIONE IV- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 95 - Oggetto

1. Le norme della presente sezione integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. La presente sezione di regolamento è adottata in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 96 – Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Sono considerati terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dall'art. 7 del D. Lgs. 504/1992 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 984/1977 e L.P. 15/1993) le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- b) il possessore dei terreni deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963, ex SCAU ora INPS - sezione Previdenza Agricola – con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2. L'esenzione decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

3. Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs 446/1997, la disposizione di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo ha carattere interpretativo e pertanto è valida anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 97 - Immobili dello Stato e degli enti pubblici

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

Art. 98 - Immobili degli enti non commerciali

1. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, si applica integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

Art. 99 - Abitazioni concesse a parenti, in uso gratuito

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta e della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela. Rientrano in maniera totale nell'applicazione del presente comma anche le abitazioni possedute in comproprietà da

coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi.

2. L'agevolazione del presente articolo decorre dall'anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.

Art. 100 – Rimborso per dichiarata inedificabilità

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 quali aree fabbricabili.

2. Il rimborso suddetto compete per i 2 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) compreso l'anno nella quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopraindicato rimborso compete per 10 anni.

4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

5. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

6. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/1992.

7. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art. 101 - Determinazione valori venali delle aree fabbricabili

1. Con atto di Giunta Comunale vengono determinati periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Art. 102 - Versamenti dei contitolari

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

Art. 103 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 446/1997, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

2. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari (ad es. cantine, box, posti macchina coperti e scoperti) classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. 504/1992 ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo

Art. 104 – Riduzione dell'imposta dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità, del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/1996, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera h) inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della L.P. 22/1991).

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod., nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

4. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con termini e le modalità di cui all'art. 105 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità, di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

Art. 105 – Dichiarazioni

1. Il contribuente è perè obbligato a presentare la dichiarazione annuale nei casi previsti dalla legge.

Art. 106 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 107 Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni sono fissate nella VI sezione del presente Regolamento.
2. La misura degli interessi è quella fissata nell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 108 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/1997, i termini di pagamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta.

2. La giunta comunale, può stabilire il differimento di 6 mesi del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza in caso di calamità naturali di gravi entità.

SEZIONE V - TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 109 - Oggetto

1. La presente sezione di regolamento disciplina l'applicazione sul Comune di Cortona della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Cap. III del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

Art. 110 - Zone di applicazione della tassa

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982, n. 915 (in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93). Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dello svolgimento del servizio.

2. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

3. La G.C. con apposito atto deliberativo determina le modalità di applicazione del comma 2.

4. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa e gli utenti sono, comunque tenuti a conferire i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La percentuale di riduzione di cui al comma precedente viene determinata dalla G.C. con apposito atto deliberativo.

Art. 111 - Presupposto, soggetti passivi e responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivo o, comunque, reso in via continuativa, ai sensi del precedente art. 110.

3. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attiva la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

4. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

5. Nelle zone di cui all'art. 110, comma 4, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti e i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

7. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, esplicito rinvio.

Art. 112 – Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzati, nonché quelli che risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.

2. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
- b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto 507/93.
- c) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.

3. A titolo esemplificativo presentano caratteristiche di non tassabilità:

- a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a metri 1,50;
- c) parti comuni del condominio di cui al numero 3 dell'art. 1117 del C.C. escluse le aree cortilizie a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norme, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) edifici e loro parti adibiti al culto, nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Art. 113 - Ulteriori casi di intassabilità

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per determinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività in cui si producono rifiuti tossici o nocivi o speciali non assimilati agli urbani e per le quali le corrispondenti superfici non sono esattamente localizzabili o sono suscettibili di produrre anche rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati agli urbani, si applica una detassazione pari al 40%. La detassazione spetta previa richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi. La detassazione non si applica in ogni caso ai locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini.

Art. 114 - Parti comuni dell'edificio

1. Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, giardini, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, sono ricomprese, con evidenziazione a parte, per la quota di spettanza della superficie e/o area scoperta, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio.

2. Nel caso di inadempienza la tassa dovuta è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio come segue:

- a) quando i condomini sono due: l'aumento è del 10%;
- b) quando i condomini sono tre o più: l'aumento è del 2%.

Art. 115 - Locali in multiproprietà

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune

nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'ufficio tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 116 - Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come quelli pure delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc..

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 117 - Aree tassabili

1. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o da altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

Art. 118 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali

1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.

2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

Art. 119 - Locali ed aree non utilizzati

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.

3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 120 - Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- a) quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata.
- b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

Art. 121 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma dell'art. 65, comma 1, Decreto 507/93, è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 122 - Esenzioni e riduzioni e maggiorazioni

1. Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
- b) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- c) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- d) i locali occupati da beneficiari di interventi economici da parte del Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del "Regolamento del patrocinio e di contributi" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 16.01.92.
- e) per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata né ceduta in comodato gratuito né utilizzata come residenza da altri soggetti. L'esenzione si applica dietro autocertificazione del contribuente.

2. Si computano nelle seguenti percentuali ridotte:

- a) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate in ragione della metà.
- b) le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonoma utilizzazione sono computate in ragione di un quarto.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa, le superfici dichiarate ed accertate, espresse in metri quadrati, delle abitazioni civili e delle loro pertinenze possedute o detenute da soggetti passivi residenti nel comune di Cortona e che risultano utilizzate come residenza principale vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti:

- a) famiglie con nucleo familiare di un solo componente: 0,70;
- b) famiglie con nucleo familiare di due componenti: 0,95;
- c) famiglie con nucleo familiare di tre componenti: 1,00;
- d) famiglie con nucleo familiare di quattro componenti: 1,05
- e) famiglie con nucleo familiare di cinque o più componenti: 1,08;

Ai fini dell'applicazione del presente comma valgono i dati risultanti nell'anagrafe comunale. Se il prodotto della moltiplicazione è inferiore a 35 il dato da prendere in considerazione è 35 o l'ammontare dei metri quadrati dichiarati ed accertati se quest'ultimi sono inferiori a 35. Per la parte eccedente i 300 metri quadrati i coefficienti di cui alle lettere d) ed e) sono pari a 1,00.

4. Per le abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, si applica una riduzione pari al 10%. La riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale egli autocertifica che l'abitazione è utilizzata esclusivamente dal proprietario e da parenti entro il terzo grado e che, per il periodo di imposta interessato, non è concessa in locazione o in comodato.

5. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente si applica la riduzione prevista all'art. 118 con le modalità stabilite nell'articolo stesso.

6. La tariffa unitaria è ridotta del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale. La riduzione prevista nel presente comma si applica dietro autocertificazione del contribuente.

7. Tutte le autocertificazioni relative alle riduzioni nelle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani presentate entro il 30 giugno verranno considerate, ai fini della riduzione della tariffa, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di presentazione. Per quelle presentate dopo il 30 giugno si applicherà la riduzione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 123 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 110, comma 2, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro trenta giorni successivi.

2. Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 124 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 125 - Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 e 67, comma 3, del decreto 507.

Art. 126 - Tariffazione

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti, tenuto conto delle riduzioni esenzioni e maggiorazioni di cui al precedente art. 122.

3. La Giunta Comunale, tutti gli anni, entro la data prevista dalla legislazione vigente per la deliberazione delle tariffe determina:

a) le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentano omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria.

b) le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma.

c) le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

4. In mancanza di provvedimenti restano in vigore le tariffe, la classificazione e le modalità di applicazione dei parametri previgenti di cui al comma precedente.

Art. 127 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe

1. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 128 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo non ricorrente e per una durata inferiore a sei mesi, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 gg. il quoziente maggiorato del 50%.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella che sarà determinata, è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio, senza compilazione del suddetto modulo.

5. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione e interessi.

6. Sono soggetti al pagamento della tassa giornaliera tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee, purché l'occupazione venga utilizzata per un periodo inferiore a sei mesi annui e in maniera non ricorrente.

7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.
- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

8. Per importi unitari inferiori a euro 10,00 la tassa giornaliera si intende non dovuta.

Art. 129 - Denunce

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al 3° comma dell'art. 70 del decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.

2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo

restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

6. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento diretto.

7. L'ufficio ha facoltà comunque, di accettare denunce presentate genericamente e anche in moduli diversi da quelli predisposti, purché contenenti tutti gli elementi necessari a che esse abbiano validità.

Art. 130 - Denuncia di variazione

1. La denuncia di cui all'art. 129, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 129 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.

Art. 131 - Accertamento d'ufficio

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia. A tale effetto il Comune ha diritto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento, di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso di comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

Art. 132 - Modalità di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro i termini previsti dalla legge.

Art. 133 - Controlli

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili possono essere svolte le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 145 del presente regolamento.

Art. 134 - Collegamenti ufficio tributi ed altri uffici

1. Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- Ufficio anagrafe: nominativi degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari, e variazioni di domicilio;
- Ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità ed agibilità rilasciati;
- Polizia Municipale: elenco delle comunicazioni di locazione, concessioni o autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per attività economiche;
- Ufficio Commercio: autorizzazione per l'esercizio di imprese e di pubblico esercizio.

Art. 135 - Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di Produttività Specifica: Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media dei rifiuti urbani e/o rifiuti speciali assimilati, espressa in kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente Medio di Produttività Specifica: Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di Produttività Specifica (IN): Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani: Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs 507/93, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo. Il costo convenzionale del servizio con il gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa Media Convenzionale: Per tariffa media convenzionale (TM) si intende il rapporto tra costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale dei locali iscritti nei ruoli della tassa (ST), secondo la formula: $TM=C/ST$

f) Coefficiente di qualità: Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra (0,8 ed 1,2) da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe al coefficiente K si tiene conto del maggiore o minore grado di

onerosità rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento, nelle sue fasi di raccolta, di trasporto e smaltimento definitivo del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 136 - Modalità di determinazione dei coefficienti

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
- b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione dei dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali, o da altri Enti od istituti pubblici di ricerca.

Art. 137 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

1- La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3. Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

- a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;
- b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra coefficiente di produttività e coefficiente medio di produttività specifica;
- c) da un proprio valore del coefficiente di qualità K.

Art. 138 - Quantificazione delle tariffe

1. Le tariffe unitarie, espresse in euro/MQ, per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate con la seguente formula: $TN=KN \times IN \times TM$

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

- a) rideterminazione annuale della tariffa media TM, sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica con frequenza almeno decennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 137 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza;

c) revisione occasionale dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

SEZIONE VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Art. 139 Oggetto

1. Le norme che seguono disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie relative ai tributi e tasse applicate da questo Ente alla luce dei Decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471-472-473 nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e in osservanza dei principi posti dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 140 Cause di non punibilità

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. 472/97 rappresentate dal contribuente devono essere esaminate con ogni cura dal responsabile del tributo tenendo presente che:

- l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima, salvo la franchigia consentita dall'aggiunta fatta al 1° comma dell'art. 6 del D. 472/97 dall'art. 2, comma 1, lett b) del decreto legislativo 5.6.1998 n. 203, per effetto della quale non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento;
- le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
- l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente medio con titolo di studio della scuola media inferiore;
- l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente di cui sopra non sia in condizioni di compilare tali modelli;
- la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
- l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente medio di cui sopra che l'adduca dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;
- il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione

della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

2. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi dalla sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

3. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggior tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica ovvero quando l'atto impositivo o sanzionatorio sia difforme dalla risposta fornita dal Comune sull'interpello prodotto ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento e, comunque, quando, limitatamente alla questione oggetto di interpello, il contribuente non abbia ricevuto risposta entro i termini regolamentari.

4. Non sono sanzionabili le violazioni che si traducono in mere inadempienze formali delle norme tributarie senza alcun debito d'imposta ovvero siano dipese da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma tributaria.

Art. 141 La condotta dell'agente

1. La condotta dell'agente da prendere in considerazione è quella che il funzionario o l'ufficio può conoscere per precedenti rapporti fiscali e patrimoniali nonché per esposizione scritta fattane dall'interessato, anche in sede di produzione di deduzioni difensive qualora sia applicato l'art. 16 del D. Lgs. 472/97 per l'irrogazione della sanzione, ovvero, su iniziativa di parte qualora il tipo di sanzione possa attivare le procedure di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Art. 142 - Opera svolta dal contribuente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della sua azione o omissione

1. La fattispecie di cui sopra si realizza quando il contribuente che si trovi nelle condizioni di cui al successivo art. 147 (ravvedimento operoso) abbia provveduto nei termini ivi previsti all'incombenza tributaria omessa o alla regolarizzazione degli errori fatti e non attivi il ravvedimento operoso per non aver provveduto al pagamento della sanzione ridotta contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al pagamento degli interessi moratori.

2. Qualora il contribuente di cui al comma precedente non abbia precedenti di evasioni fiscali con l'ente nel triennio precedente, le riduzioni delle sanzioni previste dal successivo art. 147 sono applicate d'ufficio, sempre che il soggetto aderisca con il versamento di quanto comunicato entro 20 giorni dalla ricezione dell'avviso.

3. In tutti i casi in cui il pagamento del tributo o di un suo acconto sia fatto con ritardo non superiore a cinque giorni, la sanzione è pari all'uno per cento dell'importo non versato.

Art. 143 La personalità del soggetto

1. La personalità del contribuente ha riguardo ai suoi precedenti fiscali.

Art. 144 Misura delle sanzioni

1. Il funzionario responsabile della gestione dei tributi, nella emanazione degli atti di contestazione delle violazioni tributarie, si dovrà uniformare ai seguenti criteri:

- a) applicazione della sanzione nella misura prevista dalla legge secondo i principi di cui al d. lgs. 472/1997 ed in particolare agli artt. 2, 7 e 12 in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia.
- b) applicazione della sanzione nella misura prevista dalla legge secondo i principi di cui al d. lgs. 472/1997 ed in particolare agli artt. 2, 7 e 12 in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele.
- c) applicazione della sanzione nel minimo stabilito dalla legge in caso di violazioni non suscettibili di ridondare sulla determinazione del tributo (errori formali);
- d) applicazione della sanzione minima in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, infedele o incompleta compilazione e in genere per ogni adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- e) per il tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell'art. 13 del D.Lgs.471/97 con applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
- f) le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
- g) non devono essere irrogate sanzioni quando la violazione oltre ad non incidere sulle azioni di controllo è semplicemente formale e non si traduce in alcun debito di imposta.

In conseguenza ai criteri indicati nei punti precedenti, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni sono le seguenti:

VIOLAZIONI	SANZIONI
OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE, DENUNCIA, DENUNCIA DI VARIAZIONE O COMUNICAZIONE	DA UN MINIMO DEL 100% AL MASSIMO DEL 200% DEL TRIBUTO DOVUTO CON MINIMO DI EURO 51,00
DICHIARAZIONE, DENUNCIA O COMUNICAZIONE INFEDELE	DA UN MINIMO DEL 50% AL MASSIMO DEL 100% DELLA MAGGIORE IMPOSTA O DIRITTO DOVUTI
ERRORI OD OMISSIONI NON INCIDENTI SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA	EURO 51,00
MANCATA ESIBIZIONE O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI ECC. O LORO INCOMPLETA O INFEDELE COMPILAZIONE	EURO 51,00

2. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs 472/97 che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione, rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare di stabilire:

- a) se le disposizioni violate ovvero, se le violazioni della medesima disposizione sono più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio, mentre se le disposizioni violate e le violazioni commesse sono in numero di due, la sanzione è aumentata del 50%.
- b) se le violazioni di cui sopra rilevano ai fini di più tributi, si applica, quale sanzione cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata di un quinto;
- c) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi d'imposta diversi, la sanzione base viene aumentata del doppio se i periodi di imposta sono in numero di due e nella misura del triplo se i periodi d'imposta sono più di due.

Art. 145 Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - che ometta la presentazione della denuncia o che presenti denuncia infedele quando gli errori e le omissioni non incidano sulla determinazione del tributo dovuto - è inferiore al doppio del minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

Art. 146 Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulle determinazioni o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione."

Art. 147 Incremento della sanzione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3^a comma dell'art. 7 del D. Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- sino al 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore;

- sino al 20 per cento, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- sino al 50 per cento quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

SEZIONE VII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 148 - Principi generali

1. Il Comune di Cortona, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti dei contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 149 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto di accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 150 - Competenza

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

Art. 151 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
- b) il giorno ed il luogo della comparazione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 152 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, etc., che il Comune, ai fini dell'esercizio di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere dell'obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 153 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 151, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 154 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 155 - Esito negativo del contraddittorio

1. Nel caso di esito negativo del contraddittorio, con sintetico verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene dato atto delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e delle operazioni compiute.

Art. 156 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il totale versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale nei limiti fissati dall'art. 15 del presente regolamento.

4. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per il tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale.

Art. 157 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definitivo con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 158 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

SEZIONE VIII – ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 159 Oggetto e finalità

1. La presente sezione disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Art. 160 Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.